



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

De' Contratti, & Alienationi. Tit. 16.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DE CONTRATTI,
E DELLE ALIENATIONI,
TITOLO DECIMOSESTO.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.



VETIAMO, che i Fratelli, che non hanno amministrazione di Bagliue, e Commende, non possino esercitare ne vendite, ne compre, ne dare, o torre in prestito cosa alcuna, senza licenza del Superiore.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

2 Tutto ciò, che faranno in contrario, s'intenda essere vano, e di niun valore; e siano puniti, ad arbitrio del Maestro, e del Consiglio.

che i Fratelli non esercitino mercantie.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

3 Proibito a' Fratelli nostri di qualunque cōditione si siano, d'essercitare mercantie; cioè comprare, e vendere cose mercantili per guadagnare: Es'alcuno contrafarà, incorra in pena della Quarantena; & applichiamo al nostro commun Tesoro la metà della robba, che sarà trouata nelle sue mercantie, e l'altra metà, sia conceduta all'Accusatore; prouando così essere la verità. Se però alcuni venendo in Conuento, o partendosene, hauessero alcune cose, le quali non potessero senza danno portar

Ciò si debbe intendere de' mobili; quindi è che per antica consuetudine, le polize de' prestiti, debbono essere segnate dal Marescialle.

che

con essi loro, e per evitare tal danno, procurassero di banattarle con qualch'altra cosa, possino in tal caso venderle, senza incorrere in pena alcuna.

Prohibitione del prestare ad interesse, e dell'usura.

IL MEDESIMO MAESTRO.

Non sia lecito a Fratelli nostri, siano di qual si voglia autorità, di prestare ad interesse, o far usura, o vero di far contratti usurarij, & illeciti; Di che niente è più vergognoso, e più indegno d'huomo Religioso. E chi ardirà con temeraria presunzione di fare contra questo Statuto, che s'acosta alla Legge Divina; se sarà Commendatore, subito s'intenda priuato della Commenda; e sia inhabile per dieci anni à poter conseguire Commenda; E se sarà Frate di Conuento, perda l'Antianità per dieci anni; Nel qual tempo non possa hauere cabimetro, o Commenda; & il danaro, e quello quale si sarà fatta l'usura, sia applicato al Tesoro. E quel tanto, ch'oltre la sorte principale si sarà con l'usura guadagnato, si restituisca à colui, co'l quale si sarà fatta l'usura.

Che non s'alienino i beni dell'Ordine nostro.

FR. VGO REVEL.

S'è risoluto, e determinato, che nessun Fratello dell'Ordine nostro, sia di qual si voglia conditione, e per qual si voglia vrgente necessitá, o si, o presuma vendere, impegnare, dare in affitto perpetuo, obligare, od alienare à Persone Secolari; & à quel, che non sono dell'Ordine nostro, poderi, possessioni, case, vigne, campi, e ragioni de' Priorati, Commende, o Membri; ne possino in qual si voglia modo dargli, o donargli, à vita, od à tempo, senza licenza, e contentimento del Maestro, e del Capitolo Generale. Chi contra farà, incorra nella priuatione dell'habito; e non di meno tutto ciò, che si sarà fatto contra il presente Statuto, s'intenda essere di nessun valore, e momento.

con BB 3

Che

Che non Fratello impegni, od oblighi i beni dell'Ordine nostro.

FR. RAMONDO BERENGARIO.

Non sia lecito ad alcun Fratello dell'Ordine nostro, habere, o sia che autorità si voglia, sotto colore, e pretesto del Suggello de' Priorati, o vero in altro modo di vendere, impegnare, alienare, od in qual si voglia maniera obligare i beni dell'Ordine nostro, così mobili, come immobili; o quelli concedere, o prouedere in vita, od a tempo a Persone secolari, o vero ad altri, che non hanno fatta professione nell'Ordine nostro, se non con licenza, e consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale; Eccetto, che a gli Auudcati dell'Ordine si possino dar alcune prouisioni honeste, e moderate; ma non perpetue, nè che le debba pagare il commun Tesoro. E chi contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito; e sia di nessuno valore tutto quello, che contra il presente Statuto si farà fatto.

FR. PIETRO DI CORNIGLIANO.

Non è permesso ad alcuno de' nostri Fratelli, d'obligare le Commende, o Beneficij dell'Ordine nostro; E s'alcuno contrafarà, incorra nella priuatione dell'habito, e l'obligatione s'intenda di nessun valore.

Che ne Capitali, od Assemblee Prouinciali, non si tratti dell'alienatione de' beni dell'Ordine nostro.

FR. PIETRO D'AVBUSSIONE.

A costandoci a gli Statuti fatti da' nostri Maggiori, sopra le alienationi; e volendo più cautamente prouedere, vietamo sotto pena della priuatione delle Commende, Bagliaggi, & altre Dignità, a' Priori, Castellano d'Emposta, a' Bagliui, Commendatori, & a qualunque Fratello dell'Ordine nostro, che non presumino, così nel Capitolo Prouinciale, come nell'Assemblea, e fuori, di consultare in modo alcuno, proporre, e trattare d'alienationi, hipotecationi, venditioni, transportationi, o donationi, affitto emfiteotico, o

per-

Veggasi di sopra lo stat. 53. delle Commende. Il preterito. Statuto viene riferito dall'articolo unouo. Il quale deturta. ma, che a noi. ne anni, e non più. il possino concedere i beni. eccetto. veggasi in fine del presente volume.

perpetuo, sotto qual si voglia forma di parole, e condizioni, delle Commende, proprietà, poderi, luoghi, e possessioni nostre di qualunque condizione, e qualità si siano. Che se contrafaranno, e di ciò restaranno conuinti; subito caschino in priuatione delle Commende, o Beneficij; la cui provisione ritorni al Maestro, & al Conuento; e se sarà Frate di Conuento, perda l'Antianità.

Del medesimo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

solib Anno V
17. 18. 19.
- Anno 17. 18. 19.

Il presente Statuto viene ristretto dallo Statuto nuouo, il quale determina, che a noue anni, e non più, si possono cedere i beni a censo. veggasi in fine del presente volume.

Non si leua però la facultà, & autorità a' Priori, & al Castellano d'Emposta di dare, e concedere, secondo l'uso del paese, nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, poderi, e proprietà, le quali renderiano poca, o nessuna utilità alle Commende, & alla Religione; accioche siano migliorate, & aumentate, purchè ciò si faccia à tempo prefisso, e finito, che non ecceda ventinoue anni, mà per meno tempo; il quale finito, tali cose, che faranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti alla Religione.

Che i Fratelli non alienino i beni acquistati.

FR. O D O N E D E P I N I

10 **T**utto ciò, ch'acquista il Religioso, l'acquista alla Religione: E però s'è determinato, che i Fratelli dell'Ordine nostro, i quali hanno acquistati beni, poderi, censi, o rendite annoali, o vero giurisdittione per via di compra, di donatione, o per qual si voglia altro modo, e quelli si faranno appropriati, non possono à verun patto vendergli, alienargli, impegnargli, od in qual si voglia modo disfar sene, senza consentimento del Maestro, e del Capitolo Generale. Mà tutte le cose, ch'haueranno acquistate i Fratelli, quelle godino, e tenghino durante la vita loro; e ciò, ch'hanno acquistato, sia loro libero, & essente di censo, o d'altra grauezza verso di qual si voglia Signori Ecclesiastici, o Secolari; Ne presumino in modo alcuno di sottometerlo, o sottoporlo, ne per quello riconoscere cosa alcuna.

FR.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE

11 **S**Tatuimo, che per l'auenire tutti i Fratelli, che quì in Malta, o nell'Isola de Gozo compreranno, o per qual si voglia titolo acquistaranno possessioni, campi, horti, vigne, e beni stabili; quelli non possino à verun patto vendere, donare, trasferire, lasciare per legati, od in altro modo alienare, e di quelli disporre senza espresse licenza del Maestro, e del Consiglio, ch' apparisca per iscrittura autentica, la quale licenza, non si estenda al tempo dell'infermità, nella quale morirà; Se però altrimenti non gli fosse conceduta dal Capitolo Generale. E tutto ciò, che farà fatto in contrario, s'intenda essere di nessun valore.

I Religiosi possono alienar le case da loro fabricate, od acquistate nella Città Valleria di Malta. Così fu ordinato nel Capitolo Generale dell'anno 1574.

Riuocazione dell'alienationi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 **A**Nnulliamo, riuochiamo, e cassiamo tutte le vendite, donationi, trasportamenti, cessioni, impegnamenti, e concessioni in affitto per lungo tempo, od in perpetuo, fatte da' nostri Fratelli contra la forma, e tenore de' gli Statuti nostri a' Secolari, o vero ad altre Persone, senza autorità del Capitolo Generale; le quali tutte generalmente dichiaramo essere di nessun valore, vane, e casse, e non hauer fermezza alcuna.

(Che i Fratelli non facciano contratti finti.)

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 **V**ietamo a' Fratelli nostri, che per qual si voglia cagione, o sotto qual si voglia pretesto, e colore, non trattino, o facciano Contratti finti, e simulati; ne tampoco polize di promesse, d'obligationi, donationi, stipendij, o debiti di qual si voglia cosa, o qualità con qual si voglia Persona; Mà se si faranno, e colui in fauore del quale saranno fatti, non hauerà procurato d'essere sodisfatto in effetto da colui, c' hauerà contrattato, e promesso, mentre era in vita, non possa dopo la morte di quello, con seguire altro per tal ragione; ne sia tenuto il comun Tesoro pagargli per questo, cosa alcuna;

na;

na; come di Contratti finti, simulati, e fatti in fraude, si come d'adesso gli dichiariamo essere fatti fraudolentemente,

FR. VGO DE LOVBENIX VERDALAN
 14. Aggiungendo, che niun Fratello nostro, essendo ammalato, possa far donatione tra' viui, od altra dispositione, o promessa, o confectione di danari, e de' beni, che possiede, essendo, che non sono suoi; ma dell' Ordine nostro: E facendolo, se non soprauiuerà quaranta giorni da poi; dichiariamo, e pronunciamo il tutto essere casso, vano, e di nessuno valore, e non hauere fermezza alcuna.

FR. GIO. VALLETTA.

15. Vogliamo in effetto, che'l soprascritto Statuto decimoterzo, sia minutissimamente offeruato: Aggiungendo, che i nostri Fratelli, i quali faranno simili contratti, incorrono in pena d' infamia; e se faranno Commendatori, s'intendino priuati delle Commende, e se faranno Frati di Conuento, dell' Antianità: Proponendo le medesime pene contra di coloro, che con gran pregiudicio, e danno dell' Ordine, e del commun Tesoro, non si vergognano di far polize, od altre scritte bianche, con la sola sottoscrizione, le quali in Francese Blancz Signetz, e con altri nomi si chiamano.

IL MEDESIMO MASTRO.



DEL-